



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.04.2003
COM(2003) 193 definitivo

2001/0265 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE
ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, punto c) del trattato CE in merito
agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa
alla proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili per i
trasporti

RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE
ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, punto c) del trattato CE in merito
agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa
alla proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili per i
trasporti

1. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione esprime il seguente parere sui sette emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ITER PROCEDURALE

- In data 14 dicembre 2001 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta di direttiva (COM(2001)547/2 def. - 2001/0265(COD)).
- Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso parere favorevole il 25 aprile 2002.
- Il Comitato delle Regioni ha espresso parere favorevole il 15 maggio 2002.
- In data 4 luglio 2002 il Parlamento europeo, in prima lettura, ha espresso un parere contenente diversi emendamenti alla proposta della Commissione.
- In data 12 settembre 2002 (COM(2002)580 def.), la Commissione ha adottato, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, una proposta modificata in cui accetta, integralmente o in parte, molti degli emendamenti adottati dal Parlamento.
- Il 18 novembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune oggetto della presente comunicazione.
- Il 2 dicembre 2002 la Commissione ha adottato, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato, la comunicazione al Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio.
- Il 12 marzo 2003 il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, una risoluzione contenente sette emendamenti alla posizione comune.

3. SCOPO DELLA PROPOSTA

L'iniziativa della Commissione costituisce una risposta ai problemi delineati nel Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"¹ sul settore dei trasporti: la sua cospicua quota di consumo energetico, l'aumento delle emissioni di CO₂, l'attuale dipendenza dai carburanti fossili e le implicazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento e il cambiamento climatico. Diversi Stati membri si sono adoperati per promuovere l'uso dei biocarburanti per far fronte alle questioni succitate e si è ritenuto che un impegno a livello europeo nella promozione dei biocarburanti contribuirebbe notevolmente a instaurare un clima di sicurezza per gli investimenti necessari nella produzione agroindustriale.

La Commissione ha pertanto presentato una proposta avente l'obiettivo fondamentale di promuovere l'uso dei biocarburanti imponendo agli Stati membri di prendere i provvedimenti necessari, anche legislativi, per garantire che, a partire dal 2005, una quota minima del carburante destinato ai trasporti venduto sui rispettivi mercati sia costituito da biocarburanti. Nel 2005, la quota minima proposta è stata del 2%, con un incremento annuale fino a giungere al 5,75% entro il 2010. Le misure pratiche necessarie per conseguire di questi obiettivi dovrebbero restare di competenza degli Stati membri.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha adottato, in seconda lettura, sette emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

La Commissione accetta tutti e sette gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riferendoli conformi agli obiettivi della propria proposta originaria o costituenti un compromesso accettabile.

4.1. Emendamenti accettati dalla Commissione

- **L'emendamento 7** aggiunge all'elenco illustrativo di biocarburanti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, un nuovo prodotto ("Olio vegetale puro") e la relativa definizione.

La Commissione accetta l'emendamento. Sebbene l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sia esaustivo, un prodotto, per esservi incluso, deve rispondere alle definizioni di "biocarburante" e "biomassa" contenute nell'articolo 2, paragrafo 1. La Commissione concorda che l'olio vegetale puro soddisfa questi criteri e i criteri ulteriori relativi alla compatibilità del motore e accoglie i livelli delle emissioni fissati dall'emendamento.

- **L'emendamento 12** amplia il considerando n. 9, che tratta della potenzialità delle flotte vincolate di essere convertite all'uso di biocarburante ed è stato accettato dalla Commissione e dal Consiglio successivamente alla proposta del Parlamento in prima lettura. L'emendamento aggiunge ora una frase secondo cui gli Stati membri potrebbero promuovere maggiormente l'uso di biocarburanti nei trasporti pubblici. La Commissione accetta l'emendamento, che è conforme agli obiettivi della proposta originaria della Commissione.

¹ COM(2000) 769 def. del 29 novembre 2000.

- L'**emendamento 13** riguarda il considerando n. 13, che si riferisce alla necessità che i biocarburanti siano conformi alle norme tecniche e che siano realizzati gli adeguamenti e i controlli opportuni per evitare inutili ostacoli all'immissione dei biocarburanti sul mercato. L'emendamento propone che vi sia un riferimento specifico al controllo e all'adeguamento delle norme relative agli "aspetti della volatilità".

La Commissione accetta l'emendamento. La Commissione concorda che il rendimento di taluni biocarburanti rispetto ai livelli di volatilità fissati dalla legislazione comunitaria dovrebbe essere controllato, risolvendo eventuali problemi al riguardo.

- L'**emendamento 14** è un'aggiunta al considerando n. 15, che tratta dei possibili benefici della produzione di biocarburanti per il settore agricolo dell'UE. L'emendamento fa osservare che ciò vale sia per gli Stati membri attuali sia per quelli futuri.

La Commissione accetta questo emendamento, che amplia la proposta originaria.

- Gli **emendamenti 15 e 16** rendono l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, conformi al titolo rivisto della direttiva, estendendo il riferimento ai "biocarburanti" anche ad "altri carburanti rinnovabili".

La Commissione accetta questo emendamento che rende il testo più coerente.

- L'**emendamento 17** riformula l'articolo 4, paragrafo 1. Il primo paragrafo di questo articolo riguarda gli obblighi di segnalazione da parte degli Stati membri. L'emendamento propone due ulteriori temi che devono essere trattati in queste comunicazioni: le misure prese dagli Stati membri per promuovere l'uso dei biocarburanti per i trasporti e le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti.

Il terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, sancisce che uno Stato membro che desideri fissare obiettivi diversi da quelli previsti dalla direttiva deve fornirne la motivazione, potendo basarsi su un numero limitato di fattori. L'emendamento propone un elenco di fattori più chiaro.

La Commissione accetta l'emendamento. La prima modifica apportata al primo comma obbliga infatti gli Stati membri a spiegare che cosa stiano facendo per conseguire gli obiettivi della direttiva, e questo è ragionevole. Il secondo cambiamento al primo comma offre alla Commissione le informazioni necessarie per poter verificare l'osservanza del disposto del terzo comma.

Le modifiche al terzo comma sono accettabili a titolo di compromesso. La Commissione accetta la possibilità che gli Stati membri possano avere ragioni valide, oltre a quelle esposte nell'emendamento, che giustifichino la differenziazione degli obiettivi; tuttavia, chiarisce che tali motivazioni devono essere qualitativamente pari a quelle indicate dalla direttiva.

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

La Commissione non ha respinto alcun emendamento.

5. CONCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, la Commissione modifica la proposta come sopra esposto.